



CITTA' DI CAMPAGNA

(prov.di Salerno)

Medaglia d'Oro al Merito Civile



21 novembre 2005
per l'opera di ricostruzione post sisma 23.11.1980

25 settembre 2006
per l'aiuto umanitario prestato agli Ebrei li internati (1940 - 1943)

Prot. n. 7677 del 08 Aprile 2020

Ordinanza n. 31 Errata corrige

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Dato.

Vista l'Ordinanza n.23 del 25 marzo 2020 del Presidente della Regione Campania con la quale è stato prorogato, su tutto il territorio regionale fino al 14 aprile 2020, il divieto di uscire dalla abitazione, ovvero residenza, domicilio o dimora nella quale ci si trovi, fatta eccezione per gli spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative per le attività consentite, ovvero per situazioni di necessità o motivi di salute;

Visto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 di proroga fino al 13 aprile 2020 dell'efficacia delle disposizioni dei DPCM dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020, adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato che, con le imminenti festività pasquali, è ragionevole prevedere, in violazione delle misura di contenimento in atto, un numero di spostamenti legati alle note tradizioni di scambi di auguri, di riunioni o di transito verso le residenze in campagna, con intuibili difficoltà da parte delle forze dell'ordine nel controllare il territorio ed assicurare il rispetto delle prescrizioni governative e regionali;

Considerato che l'apertura degli esercizi commerciali possa amplificare tale difficoltà di controllo del territorio, legittimando un gran numero di persone ad uscire di casa con la giustificazione dell'acquisto dei prodotti;

Valutato il possibile impatto che il transito di un cospicuo numero di persone e mezzi possa determinare anche in termine di ordine e sicurezza urbana;

Valutata l'opportunità di ridurre e contenere il più possibile ogni spostamento in vista del prevedibile e incontrollato afflusso di persone durante le giornate delle imminenti festività pasquali, disponendo la chiusura di tutti gli esercizi commerciali, fatta eccezione per Farmacie, Parafarmaci e distributori di carburante, nelle giornate di domenica 12 e lunedì 13 aprile prossimi;

Dato atto che dette misure preventivamente annunciate pongono la popolazione in condizione di disporre di tempi adeguati per rifornirsi di tutto quanto necessario per i predetti giorni di festa presso gli esercizi commerciali presenti sul territorio;

Evidenziato che le predette misure restrittive sono adottate al solo fine di assicurare l'ineludibile rispetto delle vigenti prescrizioni governative e regionali e, comunque, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 3 del D.L. n. 19/2020, rientrando esse nell'ambito delle competenze comunali e non comportando un rilevante incisione sulle attività produttive e commerciali (non potendosi ritenere tale la chiusura per sole due giornate peraltro festive);

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

la chiusura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali nelle giornate di domenica 12 e di lunedì 13 aprile 2020 fatta eccezione per Farmacie, Parafarmacie e distributori di carburante;

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà con l'immediata chiusura e con l'applicazione della sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 € così come stabilito dall'articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000;

DISPONE

La diffusione della presente ordinanza alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito web istituzionale di questo Comune.


AVVISA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Regione Campania nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica del presente atto.

DISPONE

la trasmissione della presenta:

- alla Polizia Municipale;
- alla Stazione dei Carabinieri di Campagna;
- alla Prefettura di Salerno;



Il Sindaco
F.to Dott. Arch. Roberto Monaco